

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

77.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse ai caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna. (<i>Approvato per acclamazione</i>) (1743).	1591
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	
Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1584-B)	1592
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .	
Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'Ordine universitario, in dipendenza del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114. (1681)	1593
PRESIDENTE.	
Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1742-B)	1593
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1295, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 (1758)	1593
BRUNI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti: il Ministro delle finanze, Thaon Di Revel e il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, Russo).

PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, Russo, il quale interviene per la prima volta alla riunione della Commissione. (*Applausi*).

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Arlotti, Armenise, Biggini, Borghese, Brizi, Bruchi, Calza Bini, Cenzato, Da Empoli, Giglioli, Lantini, Masetti, Morselli, Parolari e Ricchioni; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse ai caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna. (1743)

PRESIDENTE e *Relatore*, ricorda che nell'ultima riunione della Commissione generale del bilancio, in sede di esame del disegno di legge per le successioni dei militari caduti in guerra, che elevava il limite di esenzione dall'imposta da lire 25,000 a lire 100,000, il camerata Mazzini fece presente al Ministro delle finanze l'opportunità che, per ragioni di alto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

valore morale, il provvedimento avesse la massima estensione possibile, cioè che stabilisse l'esenzione assoluta dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria di trascrizione per i successori diretti dei militari morti in guerra o di qualunque persona vittima delle azioni belliche del nemico. Il Ministro delle finanze si rese subito conto dell'importanza morale e politica che avrebbe avuto il provvedimento e si riservò di sottoporre la proposta al Duce.

Non c'era da dubitare che il Capo del Governo avrebbe dato subito la sua alta approvazione.

Di conseguenza il Ministro delle finanze ha presentato il nuovo testo del disegno di legge.

Sicuro interprete dei sentimenti unanimi della Commissione, prega il Ministro delle finanze di esprimere al Duce la viva gratitudine dei camerati per un atto di così grande importanza politica.

Esprime inoltre al Ministro Thaon Di Revel i sensi di riconoscenza per lo spirito di cordiale collaborazione dal quale è animato verso i componenti della Commissione generale del bilancio. (*Vivi applausi*).

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce l'esenzione dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria di trascrizione per le quote di eredità devolute in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica morti in guerra dall'11 giugno 1940-XVIII, e di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità da tale data.

L'articolo 2 estende l'esenzione ai combattenti della guerra d'Africa nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, nonché ai cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, parteciparono a operazioni militari in Spagna, e perirono dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII.

L'articolo 3 equipara ai morti in guerra od a causa della guerra i militari e le altre persone dei quali sia stata dichiarata la morte presunta o l'assenza.

Importantissimo è l'articolo 4 il quale stabilisce che le imposte di successione e di trascrizione già pagate e che non sono dovute a termini del disegno di legge, saranno restituite, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dalla data di pubblicazione della legge.

Propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione.

(*È approvato per acclamazione*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. (Modificato dal Senato) (1584-B)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, ricorda che in sede di esame del disegno di legge, modificato dalla Commissione di finanza del Senato, ebbe a rilevare che, non esistendo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ruoli di gruppo *B*, si sarebbe creata una situazione di sfavore per la sistemazione degli avventizi squadristi inquadrati nel gruppo *C* e raccomandò che si tenesse conto, nei limiti del possibile, del danno che sarebbe ad essi derivato.

Successivamente fu istituito in tale Amministrazione il ruolo di gruppo *B*.

La Commissione di finanza del Senato ha, pertanto, opportunamente aggiunto, dopo il primo comma dell'articolo 1, il seguente comma:

« Gli squadristi nominati in ruolo, ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B*, furono inquadrati in ruolo di gruppo *C* perchè nelle rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo *B*, possono conseguire, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, le mansioni esercitate prima della nomina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo *B* ».

L'articolo 7 stabiliva che il titolo di studio necessario per aspirare al passaggio di gruppo o categoria superiore doveva essere stato conseguito « entro il 23 marzo 1939-XVII ». La Commissione di finanza del Senato ha modificato la disposizione nel senso che il titolo di studio dovrà essere stato conseguito « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Esprime l'avviso che entrambi gli emendamenti, accettati dal Governo, debbano essere approvati.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli 1 e 7 modificati dal Senato.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'Ordine universitario, in dipendenza del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114. (1681)

PRESIDENTE informa che il Relatore Calza Bini, assente per motivi di salute, ha inviato la seguente relazione:

« Senza ripetere le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre il provvedimento, illustrato ampiamente nella riunione del 29 dicembre scorso, ricorda che l'approvazione fu rinviata su richiesta dello stesso Ministero delle finanze, a seguito della proposta del camerata De Francisci, che intendeva proporre un emendamento, là dove il Relatore si era limitato a presentare una raccomandazione.

« Come era da prevedersi, il Ministro dell'educazione nazionale desidera mantenere integro il disegno di legge presentato; ma ha aderito a che la Commissione del bilancio nell'approvarlo, faccia esplicita raccomandazione:

1°) che nella distribuzione dei fondi provenienti dalla nuova sopratassa si tenga particolare conto delle esigenze delle Università maggiori, le quali appunto perchè più numerose, oltre a dare maggiore gettito di entrata con il nuovo contributo, hanno maggiori necessità di aumentare le spese per i moltiplicati servizi di assistenza e di attrezzatura, per gli istituti scientifici;

2°) che prima di procedere ad impianti di nuove scuole e corsi di perfezionamento, si provveda ad assicurare il funzionamento degli istituti esistenti.

« Con queste precisazioni, che il Ministro ha dichiarato al camerata De Francisci di accettare, propone l'approvazione del disegno di legge ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, prende atto della raccomandazione accettata dal Governo.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (Modificato dal Senato). (1742-B)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che la Commissione del Bilancio aveva approvata la modificazione all'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, senza stabilire alcun termine di durata, invece la Commissione di finanza del Senato, con il suo emendamento, ha inteso stabilire che la detta modificazione sia valida sino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre i due anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Giova ricordare che il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 169, fissa in 180 giorni il termine utile per provvedere, da parte degli Uffici del registro, alla rettifica dei valori dichiarati agli effetti dell'applicazione della imposta di registro e dell'imposta di successione. Col provvedimento in esame si porta a un anno tale termine, in dipendenza della congiuntura di guerra e delle eccezionali disposizioni fiscali adottate. La Commissione del Senato ha inteso di limitare la portata del provvedimento al periodo bellico e comunque a non oltre due anni dalla pace. Si può infatti presumere che trascorso tale periodo di tempo sia tornata la normalità.

Dato che questo emendamento risponde in pieno allo spirito della legge, ne propone la approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato e accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1295, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1758)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che si tratta di uno dei consueti provvedimenti riguardanti inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. La somma assegnata è di 46 milioni di lire. Propone l'approvazione del disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. Come ebbe a rilevare altra volta, lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno per il servizio di investigazione politica risulta insufficiente, per modo che si è costretti, di volta in volta, a emanare provvedimenti di carattere eccezionale per far fronte alle esigenze di tale servizio.

Esprime l'avviso che sarebbe più opportuno stanziare nel bilancio di previsione una somma rispondente alle reali esigenze dell'in-

vestigazione politica. Rivolge in tal senso una raccomandazione al Governo.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse ai caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna. (1743)

ART. 1.

Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria di trascrizione le quote di eredità devolute in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:

1°) dei militari e delle altre persone adette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti in guerra dall'11 giugno 1940-XVIII;

2°) dei militari e delle altre persone adette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3°) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità dall'11 giugno 1940-XVIII, o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.

La denuncia delle dette successioni, da presentarsi agli effetti della trascrizione e della voltura catastale, è obbligatoria per i soli beni immobili e per i diritti capaci di ipoteca, e deve essere corredata da un certificato della competente autorità militare o civile attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2 e 3.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle successioni:

1°) dei militari e delle altre persone adette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronau-

tica morti nella guerra d'Africa nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono a operazioni militari in Spagna, morti dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

2°) dei militari e delle altre persone indicate al precedente numero 1, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra d'Africa o di operazioni militari in Spagna, nei periodi rispettivamente sopra indicati, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3°) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di atti di ostilità nella guerra d'Africa nel periodo sopraindicato dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.

ART. 3.

Sono equiparati ai morti in guerra od a causa della guerra i militari e le altre persone indicate ai numeri 1 e 2 dell'articolo 57 del libro I del Codice civile, dei quali sia stata dichiarata o la morte presunta, a norma dell'articolo 59, o l'assenza, a norma dell'articolo 60 del libro stesso, in dipendenza delle operazioni belliche avvenute nei periodi di tempo indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 4.

Le imposte di successione e di trascrizione già pagate e che, in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, non sono dovute, saranno restituite, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

La legge 17 agosto 1941-XIX, n. 948, portante agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra, è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. (1584-B)

ART. 1.

I dipendenti civili di ruolo dello Stato e degli altri enti pubblici, compresi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVII, potranno chiedere il passaggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione alla quale appartengono purchè siano forniti del prescritto titolo di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e l'esercizio di tali mansioni sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli squadristi nominati in ruolo ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B*, furono inquadrati in ruolo di gruppo *C* perchè nelle rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo *B*, possono conseguire, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, le mansioni esercitate prima della nomina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo *B*.

Per il passaggio in ruolo di gruppo *C* o di personale subalterno si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo.

ART. 2.

Gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione dalla quale dipendono la domanda diretta ad ottenere il passaggio nel

gruppo o categoria superiore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui abbiano compiuto il biennio di esercizio delle mansioni del gruppo o categoria superiore, ai sensi dell'articolo precedente.

Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

E data facoltà al Ministro competente, soltanto ove concorrano gravi motivi, di concedere la reintegrazione nei termini.

ART. 3.

I dipendenti di cui ai precedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo o categoria superiore dal competente Consiglio di amministrazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal competente organo dell'Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado iniziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo *C*, nel qual caso la nomina è effettuata al grado XII.

In caso di indisponibilità di posti, la nomina sarà effettuata in soprannumero salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento nell'Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il passaggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale.

In tal caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli interessati appartengono saranno inviate alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi.

Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Amministrazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in soprannumero.

ART. 4.

Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono effettuate:

a) dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il prescritto biennio nell'esercizio di mansioni proprie del gruppo o categoria superiore a quello di appartenenza;

b) dalla data del compimento del biennio agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto biennio tra il 1° luglio 1939-XVII e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del biennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro che compiranno il biennio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di categoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverrà con precedenza nei confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare nel medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni, la cui nomina effettuata o da effettuare deve intendersi disposta con riserva di anzianità.

ART. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, a quelli dei Corpi organizzati militarmente, dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, degli insegnanti universitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 10° se di gruppo A, all'11° se di gruppo B e al 12° se di gruppo C.

Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che possono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispondenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori a quelli indicati nel precedente comma.

Le norme dei precedenti commi s'intendono applicabili anche alle sistemazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni.

ART. 6.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificato dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
 b) certificato di cittadinanza italiana;
 c) certificato del casellario giudiziale;
 d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito, o da un componente il Direttorio Nazionale del Partito limitatamente ai certificati rilasciati entro il 10 novembre 1940-XIX. La data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere posteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di « squadrista all'estero »;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista » o quella di « squadrista all'estero ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

ART. 7.

Il personale di ruolo che aspiri al passaggio a gruppo o categoria superiore, ai sensi della presente legge, dovrà esibire, a corredo della relativa domanda, i certificati indicati nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 6, nonchè il titolo di studio che dovrà essere stato conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'Ordine universitario, in dipendenza del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114. (1681)

ARTICOLO UNICO.

Dall'anno accademico 1941-42-XX, la sopratassa speciale annua d'iscrizione di lire 150, dovuta dagli studenti delle università e degli istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, è aumentata a lire 350.

Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (1742-B)

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, è modificato, fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra, come segue:

« Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente, è di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione ».

ART. 2.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile anche agli atti tra vivi ed ai tra-

sferimenti per causa di morte, compiuti o verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sempre quando alla data stessa non fosse già decorso il termine di 180 giorni fissato dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

Per gli atti tra vivi e per i trasferimenti per causa di morte, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già notificati ai contribuenti i valori determinati dall'ufficio, resta fermo il termine di 180 giorni già previsto dall'articolo 21 del citato Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1295, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1758)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1295, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.